

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra l'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl" è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria nei locali siti in via Strada Nuova n. 24 a Caorle (VE) fino al 15/07/2024, ai sensi del provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle di rinnovo dell'autorizzazione n. 37074 del 12/10/2009, rinnovata in data 11 agosto 2014;
- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl", sede operativa di via Strada Nuova 24 – Caorle, è titolare di accreditamento, ai sensi e in virtù di deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 adottata in data 14/08/2019 per la funzione esercitata per conto del SSR in regime ambulatoriale della branca 69 Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 29/12/2017, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che con delibera del Direttore Generale n. 996 del 29.09.2021, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 931 del 9 luglio 2020, è stata disposta la proroga per l'anno 2021 dei budget e dei relativi accordi contrattuali afferenti agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere all'Area Sanità e sociale della Regione Veneto a cura dell'Azienda ULSS.

Tutto ciò premesso:



tra

l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Mauro Filippi, nato a San Donà di Piave il 12/10/1963, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. e p.iva 02799490277

e

la società "Poliambulatorio Caorlese srl" (di seguito "erogatore"), con sede legale a San Donà di Piave (VE) in via XIII Martiri 161, partita iva e codice fiscale 00607430279, nella persona del dott. Luciano Moro, nato a Portogruaro (VE) il 01/08/1964, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda ULSS; sono consentite oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10% dovendo tali oscillazioni risultare zero a fine anno, salvaguardando la continuità di erogazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Le prestazioni erogate in supero ai budget così come determinati dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 29/12/2017 non saranno remunerate.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo



Il presente accordo ha durata per l'anno 2021. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive – attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda ULSS - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda ULSS.

Il mancato rispetto degli impegni assunti, con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della giunta regionale, è causa di risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. *(comma aggiunto in conseguenza dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 24 gennaio 2020 e in virtù dell'art. 6 del presente accordo contrattuale).*

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Dott. Luciano Moro



Allegato 1 all'Accordo Contrattuale prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. 996 del 29/09/2021

PRESTAZIONI in CONTRATTO TRA AZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE" E

L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO "Poliambulatorio Caorlese srl"

RELATIVE ALL'ANNO 2021

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni		Volume in dodicesimi
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro	Euro
Radiologia		RMN osteoarticolare		Stesso case mix Anno 2019	135.000,00	
		Ecografie:			430.000,00	
		TAC:			100.000,00	
		Radiologia tradizionale:			140.000,00	
		Diagnostica senologica			45.000,00	
TOTALE					850.000,00	70.833,33*

*sono consentite, salvo diverse disposizioni regionali che dovessero intervenire nel 2021, oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10% dovendo tali oscillazioni risultare zero a fine anno, salvaguardando la continuità di erogazione dall'1 gennaio al 31 dicembre.

- L'erogatore si impegna all'osservanza delle regole e modalità di gestione dei flussi informativi garantendone la qualità e il rispetto dei tempi stabiliti per la trasmissione all'Azienda, alla Regione e al Ministero. L'Azienda Ulss n. 4, in caso di inosservanza delle predette regole, provvederà a contestare all'erogatore le inadempienze rilevate, invitandolo al pieno rispetto degli accordi contrattuali. L'erogatore, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di reiterata inosservanza, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva di informare la Regione.

- L'erogatore si impegna ad emettere fattura relativa all'attività svolta per conto del Servizio Sanitario Nazionale solo in seguito alla validazione dei flussi delle prestazioni erogate nel periodo corrispondente, garantendone la corrispondenza con gli importi fatturati.

- L'erogatore prende atto che la propria attività specialistica ambulatoriale resa a favore dell'Azienda ULSS n. 4 deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni regionali e aziendali emanate per la gestione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. Conseguentemente le attività e i relativi budget potranno essere rimodulati a seguito di nuove disposizioni regionali.

- Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Azienda ULSS e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
dott. Luciano Moro



ADDENDUM PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE LISTE D'ATTESA 2021
(approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1281 del 7.12.2021)

TRA AZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE"

E

L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO

"Poliambulatorio Caorlese"

VOLUMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2021

MACRO AREA		BRANCA SPECIALISTICA	BUDGET PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (DGR n. 925 DEL 05/07/2021 e DGR n. 1293 del 21/09/2021)	VOLUME PRESTAZIONI IN EURO AL LORDO DEI TICKET E DELLO SCONTO	DESCRIZIONE PRESTAZIONI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	69	RADIOLOGIA	40.000,00		ECOGRAFIE E MAMMOGRAFIE
TOTALE			40.000,00		

Al fine della remunerazione delle prestazioni aggiuntive sopra indicate, rese nell'ambito del presente "Addendum per prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste d'attesa 2021", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1281 del 7.12.2021, le cui clausole restano valide e applicabili, il soggetto erogatore pratica all'Azienda Ulss n. 4 uno sconto pari al 15% applicato sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale.

Si precisa che, in ottemperanza alle disposizioni regionali, l'importo corrispondente allo sconto sulle prestazioni contrattate (€ 6.000,00) sarà a sua volta utilizzato per l'acquisto di ulteriori prestazioni specialistiche ambulatoriali finalizzate a far fronte alle situazioni di criticità nel rispetto dei tempi d'attesa.

Le attività previste dal presente addendum sono finalizzate a soddisfare la domanda di prestazioni specialistiche, tenuto conto dell'offerta degli erogatori pubblici e privati presenti, e il rispetto dei tempi d'attesa previsti.

Le prestazioni potranno essere sia di primo accesso, che di controllo. Le prestazioni saranno erogate ai soli assistiti residenti/domiciliati nel territorio dell'Azienda Ulss n. 4. Le agende potranno essere oggetto di modifica nella loro formulazione, in relazione all'andamento della domanda e al rispetto dei tempi d'attesa.

Per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi

San Donà di Piave, 8.12.2021

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Luciano Moro



